



# COMUNE DI ROMANS D'ISONZO

PROVINCIA DI GORIZIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

ANNO 2015

**N. 7 del Reg. Delibere**

**OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE, E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2015.**

L'anno 2015, il giorno 04 del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avviso contenente l'ordine del giorno, recapitato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Furlan Davide	Sindaco	Presente
Antonioli Daniela	Consigliere	Presente
Bernardi Ilario	Consigliere	Presente
Bosch Alessio	Consigliere	Presente
Calligaris Massimiliano	Consigliere	Presente
Calligaris Michele	Consigliere	Presente
Careddu Stefano	Consigliere	Presente
Godeas Beniamino	Consigliere	Presente
Guadagnini Andrea	Capo Gruppo	Presente
Marchetto Primo	Consigliere	Presente
Menotti Graziella	Consigliere	Presente
Milocco Tommaso	Consigliere	Assente
Montanari Francesco	Consigliere	Presente
Tortul Flavio	Consigliere	Presente
Vidani Cristina	Capo Gruppo	Presente
Visintin Stefano	Consigliere	Presente

Bravo Paolo	Consigliere	Presente
-------------	-------------	----------

**Assiste il** Segretario De Rosa Maria Grazia.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Furlan Davide nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO:** Tributo sui servizi indivisibili (TASI): determinazione aliquote, e detrazioni del tributo per l'anno d'imposta 2015.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che, l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014),

- al comma 639, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI);
- al comma 683, stabilisce che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
- al comma 675, stabilisce che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- al comma 640, stabilisce che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;
- al comma 676, stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione consiliare, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- al comma 677, stabilisce che il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- al comma 617, successivamente modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dispone quanto segue: *“Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”*;
- al comma 678, viene stabilito che per i fabbricati ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 sopra citato, cioè l'1 per mille;
- al comma 669, viene stabilito l'esclusione della TASI per i terreni agricoli;

VISTO il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, art.9 bis che dispone quanto segue: *“A partire dalla anno*

2015 è considerata abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ...*(omissis)*... le imposte comunali TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.”;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 14/05/2014, con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2014, pubblicata sul portale del federalismo;

VISTO l'art 52 del D.Lgs. 446/1997;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) approvato dal consiglio comunale e in particolare il capitolo riguardante la TASI;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dal comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge 147/2013, i servizi indivisibili dei quali la TASI è posta a parziale copertura dei costi, sono individuati come segue:

- Servizio Pubblica Illuminazione	€	121.100.=
- Servizio di Manutenzione Strade	€	57.865.=
- Servizio Ambiente e Verde Pubblico	€	38400.=
- Servizio Protezione Civile	€	12700.=
- Servizi di Sicurezza e Vigilanza	€	9.350.=
Totale Generale	€	239.415.=

▪ Totale costi complessivi	€	239.415.=
▪ Totale gettito TASI stimato	€	116.000.=
▪ Percentuale di copertura dei servizi	%	48,46%

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo, e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACCERTATA la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014);

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190, G.U 29.12.2014;

Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del servizio interessato;

Preso atto del parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta espresso, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del servizio interessato;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (D. Antonioli, P. Bravo, S. Careddu, P. Marchetto, G. Menotti, C. Vidani), espressi nelle forme di legge su n. 16 Consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto;

## DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2015 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come previsto dall'articolo 1, comma 683, legge 27 dicembre 2013, n. 147, così determinate:

▪ Aliquota <b>abitazione principale e relative pertinenze</b> classificata nel gruppo catastale “A” e relative pertinenze (escluso A/10);	<b>1,2 per mille</b>
▪ Aliquota per i <b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b> dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità;	<b>1,0 per mille</b>

2. di stabilire per l'anno d'imposta 2015, a favore delle fasce deboli di popolazione, l'esenzione dal

tributo TASI. Ai fini dell'esenzione dal tributo, la misura dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è individuato come segue:

- ISEE pari o inferiore ad Euro **10.000.=**

4. di dare atto che dette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;
5. di stabilire ai sensi del comma 681 art. 1 legge n. 147/2013, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura **del 10 per cento** e il rimanente **90 per cento** è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
6. di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di immobile non supera il limite del 10,6 per mille, calcolato in base al disposto dal comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013;
7. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:
  - servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
  - servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
  - servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge 147/2013, i servizi indivisibili dei quali la TASI è posta a parziale copertura dei costi, sono individuati come segue:

- Servizio Pubblica Illuminazione	€	121.100.=
- Servizio di Manutenzione Strade	€	57.865.=
- Servizio Ambiente e Verde Pubblico	€	38400.=
- Servizio Protezione Civile	€	12700.=
- Servizi di Sicurezza e Vigilanza	€	9.350.=
Totale Generale	€	239.415.=

▪ Totale costi complessivi	€	239.415.=
▪ Totale gettito TASI stimato	€	116.000.=
▪ Percentuale di copertura dei servizi	%	48,46%

8. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato dal Consiglio comunale;
9. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

10. di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'ANCI. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Con separata e palese votazione, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (D. Antonioli, P. Bravo, S. Careddu, P. Marchetto, G. Menotti, C. Vidani), su n. 16 Consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

# Comune di Romans d'Isonzo

Provincia di Gorizia

UFFICIO TRIBUTI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Tributo sui servizi indivisibili (TASI): determinazione aliquote, e detrazioni del tributo per l'anno d'imposta 2015.**

---

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Romans d'Isonzo, li 22 maggio 2015

IL RESPONSABILE  
F.to Graziano MANZINI

---



# Comune di Romans d'Isonzo

Provincia di Gorizia

## UFFICIO TRIBUTI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Tributo sui servizi indivisibili (TASI): determinazione aliquote, e detrazioni del tributo per l'anno d'imposta 2015.**

---

---

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Romans d'Isonzo, li 22 maggio 2015

IL RESPONSABILE

F.to Roberto BRANDOLIN

---

---

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to Davide FURLAN

Il Segretario

F.to Maria Grazia DE ROSA

---

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione oggi 09/06/2015 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Addì, 09/06/2015

L'Impiegato Responsabile

F.to Alessandra PETEANI

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 09/06/2015

L'Impiegato Responsabile

Alessandra PETEANI

---